

Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62 (BUR n. 58/1982)

AUMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 1

Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100 per cento del corrispondente contributo erariale della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3, è determinato nel 110 per cento della tassa erariale.

L'aliquota medesima è ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

- A) autobus a uso privato
- B) autoscafi a uso privato
- C) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali
- D) autoveicoli a uso noleggio di rimessa
- E) rimorchi a uso abitazione
- F) autoveicoli attrezzati per campeggio
- G) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.